

**ATTO DI INDIRIZZO
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE DERIVAZIONI
DA CORPO IDRICO SOTTERRANEO**

Art. 1) *Procedura per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee in seguito alla riapertura dei termini per la presentazione delle denunce pozzi ai sensi del D.lgs. 275/93 e succ. modifiche ed integrazioni*

a) Riferimenti Normativi

Il Regolamento Regionale 24/03/2006, n. 2, all'art. 43 "Disposizioni transitorie sui procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee rientranti nel campo di applicazione della D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 6/47582", stabiliva che i procedimenti di regolarizzazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee, rientranti nel campo di applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1999, n. 6/47582 avente per oggetto "Direttiva per la regolarizzazione amministrativa della piccole derivazioni di acque sotterranee di cui all'art. 3 comma 3 della legge regionale 10 dicembre 1998 n. 34, art. 28 legge 30 aprile 1999 n. 136, e art. 2 legge 17 agosto 1999 n. 290", fossero conclusi entro cinque anni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento secondo le procedure semplificate previste dalla predetta D.G.R..

La sopra citata *Direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee*, rappresenta una semplificazione delle procedure istruttorie ordinarie, necessaria affinché, in seguito al gran numero di denunce pozzi (di seguito anche "autodenunce") e di istanze di concessione in sanatoria, presentate ai sensi del D.lgs. 275/93 (ed il cui termine di presentazione è stato più volte ulteriormente prorogato), a tutti gli effetti equiparate ad istanze di concessione, si provveda alla regolarizzazione, nel rispetto dei principi di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche, delle utenze di acque sotterranee in atto prive di regolare titolo concessorio.

b) Procedimento

L'istanza viene ritenuta completa allorché sia corredata di una planimetria catastale riportante l'ubicazione del pozzo, e purché, per ciascuna derivazione, vengano fornite le seguenti informazioni (da considerarsi obbligatorie):

- Utente (persona fisica, ditta, ente, ecc.)
- Indirizzo utente (residenza o sede legale)
- C.F., P.I. dell'utente
- Indirizzo civico dell'insediamento produttivo servito dal pozzo (se diverso dalla sede legale o residenza)
- Ubicazione catastale del pozzo (Comune, Foglio e Mappale)
- Proprietario del terreno ove è ubicato il pozzo
- Indirizzo (residenza o sede legale), C.F., P.I. del proprietario
- Profondità pozzo
- Profondità inizio tratto filtrante
- Profondità fine tratto filtrante
- Uso dell'acqua
- Portata media giornaliera derivata (in l/s), calcolata sull'anno solare (o sul periodo di effettivo utilizzo)
- Portata massima istantanea derivata (in l/s)

- Volume annuo derivato (in mc)
- Recapito acque reflue.

Per ciascuna autodenuncia o istanza di concessione in sanatoria completa, secondo l'accezione sopra precisata, si procede all'invio della lettera di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e succ. modifiche ed integrazioni (vedi Allegato 1), segnalando che qualora dopo 30 giorni dall'arrivo della lettera non pervenga risposta, si procederà, sulla base delle informazioni disponibili, nell'istruttoria amministrativa, previo l'informatizzazione della derivazione nel database della Regione Lombardia, anche al fine della riscossione del canone demaniale annuale.

Inoltre, alla lettera di avvio del procedimento, vengono allegate una o più schede utenza relative a ciascun pozzo (vedi Allegato 2), sulle quali vengono riportate le seguenti informazioni, al fine di consentire all'utente di inserire eventuali aggiornamenti nel frattempo resisi necessari:

- Utente (persona fisica, ditta, ente, ecc.)
- Indirizzo utente (residenza o sede legale)
- C.F., P.I. dell'utente
- Indirizzo civico dell'insediamento produttivo servito dal pozzo (se diverso dalla sede legale o residenza)
- Ubicazione catastale del pozzo (Comune, Foglio e Mappale)
- Proprietario del terreno ove è ubicato il pozzo
- Indirizzo (residenza o sede legale), C.F., P.I. del proprietario
- Profondità pozzo
- Profondità inizio tratto filtrante
- Profondità fine tratto filtrante
- Uso dell'acqua
- Portata media giornaliera derivata (in l/s), calcolata sull'anno solare (o sul periodo di effettivo utilizzo)
- Portata massima istantanea derivata (in l/s)
- Volume annuo derivato (in mc)
- Recapito acque reflue
- Numero del pozzo (dato da inserire a cura degli uffici)
- Tipologia dell'istanza (dato da inserire a cura degli uffici)
- Data istanza (dato da inserire a cura degli uffici).

L'utente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della lettera di avvio del procedimento (che viene inviata tramite raccomandata A.R., salvo che l'Ufficio non disponga dell'indirizzo di PEC del richiedente) per modificare i dati sulla scheda e restituirla alla Provincia.

Trascorso tale termine, si considerano acquisite definitivamente le informazioni contenute sulle schede.

Qualora la lettera ritornasse alla Provincia non recapitata per irreperibilità del destinatario, il personale procederà ad effettuare ulteriori ricerche del possibile titolare mediante le banche dati disponibili, anche on line, procedendo al re-invio della comunicazione suddetta in caso di reperimento di nuovo destinatario, o procedendo ad archiviare l'istanza in caso contrario.

Per ciascuna autodenuncia o istanza di concessione in sanatoria incompleta, secondo l'accezione sopra precisata, si procede all'invio della lettera di richiesta di elementi necessari a consentire la procedibilità dell'istanza (vedi Allegato 1BIS), alla quale vengono allegate una o più schede utenza relative a ciascuna derivazione (vedi Allegato 2BIS), sulle quali vengono riportate le suddette informazioni, segnalando che qualora dopo 30

giorni dall'arrivo della lettera non pervenga risposta o la risposta non contenga anche uno solo dei dati richiesti, si procederà, dopo la chiusura della derivazione, all'archiviazione dell'istruttoria.

L'utente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della lettera di richiesta di elementi necessari a consentire la procedibilità dell'istanza (che viene inviata tramite raccomandata A.R., salvo che l'Ufficio non disponga dell'indirizzo di PEC del richiedente) per completare o modificare i dati sulla scheda e restituirla, corredata, qualora non ancora fornita, di una planimetria catastale aggiornata riportante l'ubicazione del pozzo, alla Provincia, pena la chiusura del procedimento come previsto dall'art. 13, comma 2, lett. b) del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti", approvato con D.C.P. n. 14 del 30/03/2011.

Conseguentemente, trascorso tale termine senza che pervenga risposta o qualora la risposta non contenga anche uno solo dei dati richiesti, o non contenga una planimetria catastale aggiornata riportante l'ubicazione del pozzo, mancando gli elementi indispensabili al proseguimento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i., si procede (tramite raccomandata A.R.) alla comunicazione all'utenza dei motivi ostativi al proseguimento dell'istruttoria di regolarizzazione amministrativa (vedi Allegato 3), prevedendo, come disposto in questo caso anche dall'art. 11 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti" approvato con D.C.P. n. 14 del 30/03/2011, la possibilità per l'utenza di trasmettere, entro il termine temporale di 10 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni. Tra le eventuali osservazioni presentabili all'ufficio istruttore è ammessa, al fine di riprendere il procedimento istruttorio di regolarizzazione amministrativa, la trasmissione della suddetta scheda utenza pozzo completa e aggiornata nei dati indispensabili, corredata, qualora non ancora disponibile, da una planimetria catastale con indicata l'ubicazione del pozzo.

In caso di ulteriore mancato riscontro, si procederà ad impartire le disposizioni per la chiusura della derivazione secondo le procedure successivamente riportate nell'art. 6.

In caso di documentazione completa, le utenze oggetto di regolarizzazione vengono informatizzate nel database della Regione Lombardia (anche al fine della riscossione del canone annuale demaniale) e, raggruppate in elenchi, pubblicate sul B.U.R.L., all'albo pretorio del Comune ove sono site e all'albo on line della Provincia, nonché, successivamente, sottoposte al parere degli Enti competenti (secondo le modalità indicate al successivo Art. 4) attraverso l'indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..

Casi di particolare rilievo e da trattare a parte vengono inseriti in elenchi speciali. Tali fattispecie sono:

- derivazioni soggette a procedura di Verifica o V.I.A.;
- derivazioni di acque destinate al consumo umano da distribuire tramite rete di acquedotto.

Conclusa la Conferenza di Servizi, si procede alla redazione di un unico provvedimento di concessione, cumulativo per tutte le utenze regolarizzate site all'interno del medesimo Comune, al quale sono allegati gli elenchi delle medesime utenze, distinti per tipologia d'uso concessa. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni:

- Numero distintivo della derivazione
- Data e n. protocollo (se disponibile) istanza
- Utente (persona fisica, ditta, ente, ecc.)
- Indirizzo utente (residenza o sede legale)
- Indirizzo civico dell'insediamento produttivo servito dal pozzo (se diverso dalla sede legale o residenza)
- Ubicazione catastale del pozzo (Comune, Foglio e Mappale)

- Profondità pozzo
- Profondità inizio tratto filtrante
- Profondità fine tratto filtrante
- Uso dell'acqua
- Portata media giornaliera derivata (in l/s), calcolata sull'anno solare (o sul periodo di effettivo utilizzo)
- Portata massima istantanea derivata (in l/s)
- Volume annuo derivato (in mc)
- Importo del canone annuo (in €)
- Eventuale presenza di opposizioni/osservazioni.

Si precisa che, analogamente a quanto già avviene per il rilascio delle concessioni con procedura ordinaria, i provvedimenti di regolarizzazione devono essere rilasciati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14 del R.R. 2/2006 e del Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) redatto dalla Regione Lombardia, approvato definitivamente con D.G.R. n. 6990 del 31/07/2017 e pubblicato sul BURL S.O. n. 36 del 04/09/2017.

Successivamente al rilascio della concessione, la Provincia effettua comunicazione all'utente dell'avvenuto rilascio della stessa, con invito a provvedere, ove non si sia già provveduto in precedenza, entro i successivi 30 giorni, al versamento delle relative somme per canoni, contributo idrografico, cauzione e spese di istruttoria, pena la decadenza della concessione e la chiusura del pozzo.

Qualora, a seguito di formale comunicazione, venga evidenziata dall'utente la motivata urgenza di acquisire il provvedimento di concessione, l'Ufficio provvederà, nei limiti delle disponibilità organizzative, a soddisfare la richiesta anticipando l'istruttoria della domanda rispetto all'attività già pianificata dall'Ufficio.

c) Prescrizioni

La D.G.R. prevede altresì che tutte le prescrizioni cui i titolari devono attenersi nell'esercizio delle derivazioni, siano contenute all'interno di disciplinari "tipo" (distinti per tipologia d'uso) allegati al provvedimento di concessione. I disciplinari tipo, oltre alle prescrizioni di carattere generale e a quelle specifiche relative alla tipologia della derivazione, devono indicare le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico. In caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite, si procede alla revoca della concessione, previa diffida.

Si rileva a tale proposito che, trattandosi di disciplinari generici, e quindi non nominativi, né sottoscritti dai titolari, tali documenti non rivestono i necessari requisiti per la registrazione presso l'Ufficio del Registro e, conseguentemente, non possono costituire alcun vincolo per i titolari inseriti negli elenchi.

In luogo dell'utilizzo di disciplinari tipo si procederà dunque ad inserire le prescrizioni all'interno dei dispositivi dei provvedimenti di concessione.

d) Ambito di applicazione della procedura semplificata e termini per la conclusione dei procedimenti.

L'applicazione della procedura semplificata viene estesa alle denunce pozzi e alle istanze di concessione in sanatoria pervenute successivamente all'entrata in vigore del R.R. 2/2006, in seguito alla riapertura dei termini di cui al D.lgs 275/93 e succ. modifiche ed integrazioni.

Per le suddette tipologie di domande (denunce pozzi, istanze in sanatoria) depositate alla data di entrata in vigore del R.R. 2/2006 si dispone che i procedimenti siano conclusi entro mesi 24 decorrenti dalla data di avvio del procedimento.

e) Direttiva Derivazioni (Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), in vigore dal 12/01/2016

Giusto quanto disposto dall'art. 5 della Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (c.d. Direttiva Derivazioni), il quale, al comma 1, precisa che "dalla data di adozione, la Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2" (costituito dal Distretto Idrografico padano, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po), si dà atto che ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica la Direttiva Derivazioni citata.

Art. 2) *Conclusioni delle istruttorie relative alle domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee rientranti nel campo di applicazione dell'art. 41 del R.R. 2/2006*

a) Riferimenti Normativi

Il Regolamento Regionale n. 2/2006, all'art. 41 "Disposizioni transitorie generali sui procedimenti di concessione in corso" stabiliva che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, le disposizioni contenute nel regolamento si applicassero anche ai procedimenti di concessione in corso alla sua data di entrata in vigore, che dovevano essere conclusi entro 5 anni dalla medesima data. Gli adempimenti istruttori compiuti durante i suddetti procedimenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, sono fatti salvi ove compatibili con il medesimo.

b) Procedimento

Per quanto concerne il rilascio delle concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee mediante pozzi la cui infissione è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 precedentemente all'entrata in vigore del R. R. n.2/2006, sia nel caso che sia già stata avanzata istanza di concessione sia in caso contrario, la Provincia procede alla conclusione delle istruttorie di competenza nell'osservanza delle disposizioni contenute nel R.R. medesimo, ed in particolare nel Capo III "Fase decisoria" del Titolo II, e della normativa in materia di V.I.A..

Si procede, in particolare, come di seguito descritto.

1) Invio di apposita nota con la quale i richiedenti vengono informati che l'istruttoria per il rilascio della concessione prosegue ai sensi dell'art. 41 del R.R. 2/2006, invitandoli altresì a produrre eventuali integrazioni della documentazione tecnica resesi necessarie in seguito all'entrata in vigore del R.R. 2/2006, e ad effettuare gli eventuali versamenti integrativi previsti dalla normativa vigente (vedi Allegati 4 e 4BIS).

Alla lettera di cui sopra, vengono allegata una o più schede utenza relative a ciascun pozzo (vedi Allegati 2 e 2BIS), sulle quali vengono riportate le seguenti informazioni, al fine di consentire all'utente di inserire eventuali aggiornamenti nel frattempo resisi necessari:

- Utente (persona fisica, ditta, ente, ecc.)
- Indirizzo utente (residenza o sede legale)
- C.F., P.I. dell'utente
- Indirizzo civico dell'insediamento produttivo servito dal pozzo (se diverso dalla sede legale o residenza)
- Ubicazione catastale del pozzo (Comune, Foglio e Mappale)
- Proprietario del terreno ove è ubicato il pozzo
- Indirizzo (residenza o sede legale), C.F., P.I. del proprietario

- Profondità pozzo
- Profondità inizio tratto filtrante
- Profondità fine tratto filtrante
- Uso dell'acqua
- Portata media giornaliera derivata (in l/s), calcolata sull'anno solare (o sul periodo di effettivo utilizzo)
- Portata massima istantanea derivata (in l/s)
- Volume annuo derivato (in mc)
- Recapito acque reflue
- Numero del pozzo (dato da inserire a cura degli uffici)
- Tipologia dell'istanza (dato da inserire a cura degli uffici)
- Data istanza (dato da inserire a cura degli uffici).

L'utente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della lettera di cui sopra (che viene inviata tramite raccomandata A.R., salvo che l'Ufficio non disponga dell'indirizzo di PEC del richiedente) per modificare i dati sulla scheda e restituirla alla Provincia.

Trascorso tale termine, si considerano acquisite definitivamente le informazioni contenute sulle schede.

Qualora la lettera ritornasse alla Provincia non recapitata per irreperibilità del destinatario, il personale procederà ad effettuare ulteriori ricerche del possibile titolare mediante le banche dati disponibili, anche on line, procedendo al re-invio della comunicazione suddetta in caso di reperimento di nuovo destinatario, o procedendo ad archiviare l'istanza in caso contrario.

Qualora, trascorso il termine sopra indicato, risultino ancora mancanti elementi indispensabili al proseguimento dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s.m.i., si procede alla comunicazione all'utenza (tramite raccomandata A.R.) dei motivi ostativi al proseguimento dell'istruttoria di rilascio della concessione alla derivazione (vedi Allegato 5), prevedendo, come disposto in questo caso dall'art. 11 del "Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti" approvato con D.C.P. n. 14 del 30/03/2011, la possibilità per l'utenza di trasmettere, entro il termine temporale di 10 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni. Tra le eventuali osservazioni presentabili all'ufficio istruttore è ammessa, al fine di riprendere il procedimento istruttorio per il rilascio della concessione, la trasmissione della documentazione indispensabile a tal fine. Successivamente, in caso di ulteriore mancato riscontro, verranno impartite le disposizioni per la chiusura della derivazione secondo le procedure successivamente riportate nell'art. 6.

2) Pubblicazione cumulativa degli avvisi di presentazione delle domande sul B.U.R.L., attraverso la redazione di appositi elenchi contenenti i dati essenziali dei titolari e delle derivazioni, al fine di consentire la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

3) Integrazione delle richieste di pareri agli Enti indicati all'art. 12 del R.R. 2/2006 (con particolare riferimento ad Autorità di Bacino e Comando Militare), non richiesti durante le precedenti fasi istruttorie.

4) Verifica della eventuale assoggettabilità delle derivazioni alla procedura di V.I.A..

5) Rilascio per ciascuna istanza della concessione individuale con specifico disciplinare. Qualora l'utenza non ottemperasse alla sottoscrizione del suddetto disciplinare di concessione nei termini richiesti, si provvederà a trasmettere apposita nota (vedi Allegato 9) all'utenza stessa, informandola che, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, decorrenti dal ricevimento, avendo disponibili comunque tutti i dati indispensabili per la richiesta del dovuto canone annuale erariale, proprio a tal fine, l'Ufficio procederà a informatizzare l'istruttoria nel database regionale (vedi successivo art. 6).

Non si procederà alla pubblicazione degli avvisi agli Albi Pretori Comunali per la eventuale presentazione di osservazioni e/o opposizioni, in quanto tale adempimento è già

stato svolto nel corso dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla infissione.

Casi di particolare rilievo e da trattare a parte sono:

- derivazioni soggette a procedura di Verifica o V.I.A.;
- derivazioni di acque destinate al consumo umano da distribuire tramite rete di acquedotto.

Si precisa che, analogamente a quanto già avviene per il rilascio delle concessioni con procedura ordinaria, i provvedimenti di concessione alla derivazione accordati ai sensi dell'art. 41 del R.R. 2/2006 devono essere rilasciati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 14 del R.R. 2/2006 e del Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) redatto dalla Regione Lombardia, approvato definitivamente con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017 pubblicato sul BURL S.O. n. 36 del 04/09/2017.

c) Termini per la conclusione dei procedimenti

Per quanto concerne i procedimenti di rilascio delle concessioni per piccole derivazioni di acque sotterranee mediante pozzi la cui infissione è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del T.U. 1775/1933 precedentemente all'entrata in vigore del R. R. n.2/2006, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente atto di indirizzo, si dispone che i procedimenti siano conclusi entro mesi 24 decorrenti dalla data di avvio del procedimento.

d) Direttiva Derivazioni (Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), in vigore dal 12/01/2016

Giusto quanto disposto dall'art. 5 della Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (c.d. Direttiva Derivazioni), il quale al comma 1 precisa che "dalla data di adozione, la Direttiva si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 2" (costituito dal Distretto Idrografico padano, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po), si dà atto che ai procedimenti di cui al presente articolo non si applica la Direttiva Derivazioni citata.

Art. 3) Ripresa istruttoria di domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee

Per le domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee ordinarie presentate ai sensi del R.R. n. 2/2006 e giacenti da oltre 36 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione, si procederà come segue:

- istruttoria delle istanze la cui infissione è stata autorizzata ai sensi del R.R. n. 2/2006 per le quali sia già stata presentata la prescritta relazione finale di istruttoria, previa comunicazione, effettuata utilizzando gli appositi fac-simili (cfr. Allegato 8 e Allegato 8 bis), con la quale i richiedenti vengono informati che l'istruttoria per il rilascio della concessione prosegue;
- informatizzazione nel database regionale (inserendo: "in istruttoria") di tutte le utenze relative alle domande di concessione di cui si tratta allorché la documentazione nei termini di scheda utenza pozzo (cfr. Allegato 2 e Allegato 2 bis) sia considerata completa e aggiornata, fermo restando che nel caso in cui entro il termine stabilito nella comunicazione su menzionata non dovessero pervenire ulteriori informazioni, si considereranno acquisite definitivamente quelle contenute nella scheda;
- rilascio delle concessioni per tutte le istanze per le quali sia possibile completare il procedimento;

- per le utenze che hanno presentato le domande di concessione di cui si tratta, ma che non hanno adempiuto a tutti gli obblighi posti a proprio carico, attuazione delle procedure previste per la chiusura della derivazione (vedi successivo art. 6);
- successivamente alle attività su menzionate, istruttoria delle utenze la cui infissione è stata autorizzata ai sensi del R.R. n. 2/2006 per le quali non sia ancora stata presentata la prescritta relazione finale di istruttoria, previa comunicazione, effettuata utilizzando gli appositi fac-simili (cfr. Allegato 8 e Allegato 8 bis), con la quale i richiedenti vengono informati che l'istruttoria per il rilascio della concessione prosegue, fermo restando che, per le istanze incomplete in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine massimo previsto, si procederà alla chiusura del procedimento e si attueranno le procedure previste per la chiusura della derivazione (vedi successivo art. 6).

Art. 4) *Acquisizione dei pareri di cui all'art. 12 del R.R. 2/2006 per procedimenti per la concessione di derivazione da corpo idrico sotterraneo*

In tutti i casi rientranti nei disposti del R.R. 2/2006 in cui, ai fini del rilascio del provvedimento (autorizzazione all'escavazione, concessione, ecc.) , si ritenga necessario acquisire pareri di altri Enti o soggetti esterni, si procederà come segue.

Fatto salvo quanto nel seguito precisato, qualora l'istanza sia pervenuta prima del 28/07/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 127/2016, avente ad oggetto "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi", si procede di norma mediante l'acquisizione dei pareri attraverso l'invio di richiesta di parere agli Enti o soggetti esterni da individuare in funzione dell'uso richiesto.

Nel caso uno o più dei pareri richiesti non pervengano entro i termini di legge, si procede alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

Qualora l'istanza sia pervenuta a far data dal 28/07/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 127/2016, oppure qualora l'istanza rientri nei procedimenti di cui all'art. 1 del presente Atto di indirizzo, si procede alla convocazione della conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., salvo che non risulti necessario ricorrere da subito o in fase successiva alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona.

Art. 5) *Durata della concessione*

In analogia a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4623 del 28 dicembre 2012, in materia di rinnovo delle concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche rilasciate con procedura semplificata di cui alla D.G.R. n. 47582 del 29 dicembre 1999, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto di indirizzo sono assentite:

- se relative alle procedure di cui all'art. 1 del presente documento: con decorrenza del provvedimento dalla data di notifica e periodo di validità pari a dieci anni per le utenze ad uso industriale, trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e venti anni per i restanti usi, fermo restando che per tali utenze la decorrenza per il pagamento dei relativi canoni demaniali di concessione si intende a far data dal 10/08/1999;
- se relative alle procedure di cui all'art. 2 del presente documento: con decorrenza del provvedimento dalla data di notifica e periodo di validità pari a dieci anni per le utenze ad uso industriale, trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e venti anni per i restanti usi;

- se relative al rilascio di concessioni ai sensi dell' art. 8 del R.R. 2/2006, con decorrenza del provvedimento dalla data di notifica e periodo di validità pari a dieci anni per le utenze ad uso industriale, trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e venti anni per i restanti usi.

La durata delle concessioni può essere ridotta a cinque anni nei casi previsti dall'art. 14 comma 3 del R.R. 2/06, fermo restando che, alla luce del vigente Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), approvato definitivamente con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017, ed in particolare dell'art. 44 delle Norme Tecniche Attuative (N.T.A.) del medesimo:

- non essendo più individuate nel citato Piano le aree a scarsa potenzialità idrica, le aree soggette ad un impatto antropico significativo e le aree di riserva integrativa, risultano ad oggi non applicabili le lettere a), b), e) del comma 3 del citato art. 14 del R.R. 2/06;

- ai fini dell'applicazione della lettera c) del comma 3 dell'art. 14 del R.R. 2/06, per acquifero protetto è da intendersi quella zona del sottosuolo ricompresa nelle idrostrutture intermedia e profonda così come individuate nella Tavola 2 del P.T.U.A. vigente.

Ai fini dell'applicazione della lettera d) del comma 3 del citato art. 14 del R.R. 2/06, per aree di riserva ottimale si intendono quelle definite come "zone di riserva" indicate nella Tavola 11 A del P.T.U.A. approvato con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017.

Art. 6) Chiusura della derivazione in caso di istanza incompleta

Per le utenze per le quali è stata presentata denuncia pozzi ai sensi del D.lgs. 275/93 entro il termine di legge, alle quali è stato dato l'avvio del procedimento ma che non sono in regola con gli adempimenti posti a carico dell'istante (richieste integrazioni non fornite) e, fatti salvi i casi rientranti nel successivo articolo 7, per le domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee rientranti nel campo di applicazione dell'art. 41 del R.R. 2/2006, nonché per le domande di concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee ordinarie presentate ai sensi del R. R. n. 2/2006 e giacenti da oltre 36 mesi incomplete che non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del presente art. 3 entro il termine massimo previsto, l'utente sarà invitato, tramite invio di apposita comunicazione (vedi Allegato 6) alla chiusura della derivazione in ottemperanza alle norme tecniche indicate nella circolare Regione Lombardia 22/07/1983 n. 38-Sanità. Qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite, sarà oggetto di ordinanza sindacale che imporrà il ripristino dei luoghi con spese a carico dello stesso.

All'utenza, al termine dei lavori di chiusura del pozzo, verrà impartito di fornire all'Ufficio dettagliata documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti nonché autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: vedi Allegato 7) in cui si attesta la regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

Il totale annuo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, prodotte dagli utenti alla Provincia, saranno soggette a verifica d'ufficio in una percentuale pari al 5%.

Art. 7) Messa a ruolo dell'utenza in pendenza della restituzione del disciplinare

In riferimento ai procedimenti di rilascio di concessione di acque sotterranee completati a meno della restituzione da parte dell'utente dei disciplinari sottoscritti, l'ufficio procederà all'inserimento dell'utenza nel database regionale (inserendo: "in istruttoria") previa comunicazione, effettuata utilizzando gli appositi fac-simili (cfr. Allegato 9 e Allegato 9bis), con la quale si invita l'utente a restituire i disciplinari sottoscritti, fermo restando che, nel caso in cui entro il termine stabilito nella nota su menzionata non dovessero pervenire ulteriori comunicazioni, si considereranno definitivamente acquisite le informazioni raccolte e, nell'attesa del completamento dell'istruttoria, si metterà a ruolo l'utenza.

Art. 8) Derivazioni prive di concessioni vigenti

Per le derivazioni di acque sotterranee per le quali non risulta vigente alcuna concessione e la cui presenza, alla data di stesura della comunicazione nel seguito descritta, non può essere esclusa, l'utente interessato sarà invitato tramite invio di apposita comunicazione (vedi Allegato 10) a presentare istanza di concessione o a procedere alla chiusura della derivazione in ottemperanza alle norme tecniche indicate nella circolare Regione Lombardia 22/07/1983 n. 38–Sanità.

Qualora l'utente interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non provvedesse né a presentare domanda di concessione né a disattivare il pozzo, la Provincia procederà ad eseguire un sopralluogo al fine di verificare l'eventuale presenza di derivazioni abusive e, se presenti, chiederà al Comune competente per territorio l'emanazione di apposita ordinanza sindacale per il ripristino dei luoghi, con spese a carico dell'avente titolo, procedendo altresì all'applicazione delle sanzioni di legge laddove previste.

Art. 9) Concessioni vigenti per le quali non è stato effettuato il cambio di titolarità

Nell'ipotesi in cui la Provincia venga a conoscenza del fatto che, per una derivazione di acque sotterranee con concessione vigente, l'immobile presso il quale è presente la derivazione risulta detenuto, a qualunque titolo, da un soggetto diverso dal titolare della concessione originaria, e questi non abbia provveduto a richiederne la voltura, l'utente subentrante sarà invitato, tramite invio di apposita comunicazione (vedi Allegato 11), a presentare istanza di subentro o a procedere alla chiusura della derivazione in ottemperanza alle norme tecniche indicate nella circolare Regione Lombardia 22/07/1983 n. 38–Sanità.

Qualora l'utente subentrante, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non provvedesse né a presentare domanda di subentro né a disattivare il pozzo, la Provincia procederà ad eseguire un sopralluogo al fine di verificare l'eventuale presenza di derivazioni abusive e, se presenti, chiederà al Comune competente per territorio l'emanazione di apposita ordinanza sindacale per il ripristino dei luoghi, con spese a carico dell'avente titolo, procedendo altresì all'applicazione delle sanzioni di legge laddove previste.

Art. 10) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al R.R. n. 2 del 24/03/2006 ed alle disposizioni collegate, ivi compresa la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (c.d. Direttiva Derivazioni) e s.m.i..